

DECRETO LEGGE "RILANCIO"

REDDITO DI EMERGENZA - (REM)

È una misura di sostegno in favore dei nuclei familiari non coperti da altri sussidi che si trovano in situazione di bisogno a causa dell'emergenza sanitaria da COVID - 19.

REQUISITI

Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

- residenza in Italia verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore all'importo di REM spettante;
- valore patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10.000 euro, aumentato di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo fino ad un massimo di 20.000 euro. Il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave di non autosufficienza come definite ai fini dell'ISEE;
- valore ISEE inferiore a 15.000 euro.

CONDIZIONI

Il REM spetta se all'interno del nucleo familiare non vi siano componenti che al momento della domanda risultino in una delle seguenti condizioni:

- titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie di importo previste per il REM;
- percettori di Reddito/Pensione di cittadinanza ovvero altre analoghe misure di contrasto alla povertà.

QUANTO SPETTA

A seconda della composizione del nucleo familiare, l'importo mensile del REM oscilla tra 400 euro fino ad un massimo di 800 euro. Il beneficio verrà erogato in due quote.

Il suo valore si determina moltiplicando l'importo minimo di 400 euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia la presenza di un componente in situazione di disabilità grave o non autosufficienza come definite a fini ISEE.

INCOMPATIBILITÀ

Il REM non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscano o hanno percepito una delle indennità previste dal decreto "Cura Italia" o dal decreto "Rilancio".

COME OTTENERLO

La domanda va presentata all'INPS in via telematica. Le domande dovranno essere presentate entro il mese di giugno 2020.

L'ITAL è a tua disposizione per fornirti tutte le informazioni e l'assistenza necessaria per la corretta presentazione telematica della domanda all'INPS

DECRETO LEGGE “RILANCIO”

BONUS BABY-SITTING

In alternativa al congedo parentale COVID, i genitori lavoratori possono scegliere di utilizzare “uno o più bonus” per l’acquisto di servizi di baby-sitting. L’importo a disposizione, da utilizzare per il pagamento delle relative prestazioni lavorative, mediante libretto di famiglia, è fino a un massimo di 1.200 euro.

Il Bonus aumenta fino a 2.000 euro per i dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, e per i lavoratori del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impegnati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19.

Il bonus viene pagato dall’INPS, previa domanda ed è soggetto a monitoraggio ed è erogato entro il limite di spesa stabilito.

BONUS CENTRI ESTIVI E SERVIZI PER L’INFAZIA

Il decreto Rilancio introduce una ulteriore possibilità di scelta di utilizzo del bonus a sostegno delle famiglie. Il contributo – sempre di importo fino ad un massimo di 1200 euro - può essere utilizzato, direttamente dal richiedente, anche per pagare l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

È alternativo al “Bonus baby-sitting” e al “Congedo parentale COVID”.

Il Bonus viene pagato dall’INPS, previa domanda ed è soggetto a monitoraggio ed è erogato entro il limite di spesa stabilito.

L’ITAL è a tua disposizione per fornirti tutte le informazioni e l’assistenza necessaria per la corretta presentazione telematica della domanda all’INPS

DECRETO LEGGE "RILANCIO"

CONGEDO PARENTALE

Il Decreto Rilancio ha esteso di ulteriori 15 giorni il congedo parentale COVID, retribuito al 50%, introdotto con il decreto "Cura Italia" in favore dei genitori lavoratori con figli di età non superiore a 12 anni.

I lavoratori che hanno già fruito dei primi 15 giorni di congedo, o di parte di essi, ovvero i nuovi fruitori possono chiedere fino al 31 luglio 2020 lo specifico congedo fino a un massimo di 30 giorni complessivi. I giorni di congedo sono coperti da contribuzione figurativa.

I genitori con figli minori di anni 16 hanno diritto ad astenersi dal lavoro, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

I limiti di età non sono previsti per i genitori con figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104, purché iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

CHI PUO' RICHIEDERLO

Il genitore lavoratore dipendente del settore privato e del settore pubblico; il genitore iscritto in via esclusiva alla Gestione separata INPS; il genitore autonomo iscritto alle Gestioni speciali dell'INPS.

CONDIZIONI

Il congedo parentale COVID è riconosciuto, alternativamente, a entrambi i genitori lavoratori a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

In alternativa al congedo straordinario è prevista per i medesimi beneficiari la possibilità di richiedere un bonus per l'acquisto di servizi baby-sitting ovvero per la frequenza a centri estivi o servizi integrativi per l'infanzia

L'ITAL è a tua disposizione per fornirti tutte le informazioni e l'assistenza necessaria per la corretta presentazione telematica della domanda all'INPS



IL PATRONATO DEI CITTADINI

DECRETO LEGGE "RILANCIO"

INDENNITÀ PER I LAVORATORI DOMESTICI



È una nuova indennità, introdotta dal Decreto Rilancio, riconosciuta ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali.

CONDIZIONI PER L'ACCESSO

L'indennità spetta a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro. Non devono inoltre essere titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, né titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

IMPORTO E DURATA

L'indennità spetta per i mesi di aprile e maggio 2020. L'importo è pari a 500 euro per ciascun mese. L'erogazione avverrà in un'unica soluzione.

INCUMULABILITÀ

L'indennità non è cumulabile con le altre indennità del decreto "Cura Italia" e del decreto "Rilancio". L'indennità non spetta in caso di percezione del Reddito di cittadinanza o del REM (Reddito di emergenza) qualora l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all'ammontare dell'indennità.

COMPATIBILITÀ/CUMULABILITÀ

L'indennità è compatibile e cumulabile con l'indennità di disoccupazione NASPI di cui il lavoratore sia titolare.

COME OTTENERLA

L'indennità va richiesta all'INPS in via telematica. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle domande nel limite di spesa stanziato secondo l'ordine cronologico di presentazione e nel limite delle risorse finanziarie stanziato.

L'ITAL è a tua disposizione per fornirti tutte le informazioni e l'assistenza necessaria per la corretta presentazione telematica della domanda all'INPS

WWW.ITALUIL.IT

DECRETO LEGGE "RILANCIO"

PERMESSI LAVORATIVI RETRIBUITI LEGGE 104/92

Il Decreto Rilancio ha incrementato di ulteriori 12 giornate il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa ai sensi della legge 104 del 1992.

Anche per i mesi di maggio e giugno 2020, i permessi retribuiti salgono complessivamente a 18 giorni. Ai tre giorni mensili riconosciuti in via ordinaria si sommano le ulteriori dodici giornate "straordinarie" da utilizzare nei mesi di maggio e giugno (3 maggio + 3 giugno + 12 aggiuntivi fruibili a scelta tra maggio e giugno = 18 giorni complessivi).

I permessi possono essere fruiti anche a ore.

Per utilizzare tali permessi, se già si fruisce dei permessi ordinari, non è necessario fare una nuova domanda ma è sufficiente accordarsi con il datore di lavoro o l'amministrazione.

Al personale sanitario il beneficio è riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID - 19 e del comparto sanità.

A CHI SPETTANO

Possono fruire dei permessi lavorativi Legge 104:

- I lavoratori riconosciuti portatori di handicap grave.
- I lavoratori dipendenti pubblici e privati, genitori di figli disabili gravi.
- Il coniuge, i parenti o affini di persone con grave disabilità entro il secondo grado.
- I parenti o gli affini di terzo grado solo al sussistere di determinate condizioni.

Si ricorda che:

- Se il lavoratore è in CIG/FIS con sospensione a zero ore i permessi non vengono concessi, se è in CIG/FIS con riduzione di orario il numero di permessi viene riproporzionato.
- I giorni di permesso aggiuntivi sono concessi anche se l'altro genitore o altro familiare non lavorano.
- I giorni di permesso sono compatibili con il Congedo COVID - 19.
- I permessi sono compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa in smart-working.

L'ITAL è a tua disposizione per fornirti tutte le informazioni e l'assistenza necessaria per la corretta presentazione telematica della domanda all'INPS

WWW.ITALUIL.IT